

## Il Consiglio di Stato ribadisce che il Docente Specializzato per il sostegno deve possedere competenze tecniche e professionali specifiche per la tipologia di alunno con disabilità

### Chiose a margine della Sentenza del Consiglio di Stato N° 5851/2018

*“Invero, il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentano l’efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all’handicap di fronte al quale egli si trova ad operare”.*

E ancora: *“Diversamente opinando, invero, la figura dell’insegnante di sostegno potrebbe ridursi a mera ed inutile presenza, in quanto non idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico, così assicurando la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di formazione che l’istituzione scolastica deve garantire”.*

Sono questi alcuni dei passaggi di una recente e rilevante sentenza del Consiglio di Stato pubblicata l’11 Ottobre 2018.

La pronuncia del Consiglio di Stato giunge dopo un percorso giurisdizionale di primo grado nel corso del quale è stato riconosciuto il diritto ad *“... ottenere l’insegnante di sostegno specializzato in lingua – omissis – ed esperto in tiflotecniche e tiflodidattica...”*.

Il Giudice di seconde cure - stante che risulta in atti che l’alunno ha *“... avuto assegnato un insegnante di sostegno con titolo di specializzazione polivalente, dunque privo di specifica specializzazione nella conoscenza e nell’uso del linguaggio – omissis”* – coglie l’occasione per una più approfondita analisi non solo del caso specifico ma, più in generale, del tema della specializzazione del docente di sostegno assegnato al singolo alunno con disabilità.

Tant’è che si legge nella sentenza che *“Invero, il limite derivante dalla circostanza che gli insegnanti di sostegno siano muniti di un titolo polivalente e non specifico per il supporto ai minorati della vista non impedisce comunque all’amministrazione di formare i docenti e dotarli di competenze specialistiche in materia di linguaggio – omissis – riflotecnica e tiflodidattica”.*

*“Allo stesso modo, deve ritenersi, in relazione al preminente diritto del disabile all’istruzione ed all’integrazione scolastica, che, in mancanza di figure di docenti di sostegno muniti della specifica specializzazione, l’istituzione scolastica debba comunque, anche ricorrendo a canali diversi dal mero attingimento delle graduatorie ovvero all’attività formativa sopra delineata, assicurare allo stesso una figura di sostegno utile al superamento dell’handicap, per l’effetto del possesso delle specifiche competenze tecniche e professionali ad esso relative”.*

Già da questi passi si comprende l’alta rilevanza ed importanza della Sentenza **la quale, come vedremo, non solo riconoscerà una specializzazione individualizzata e specifica dell’insegnante di sostegno in base all’alunno affidatogli, ma che chiarisce che in mancanza di figure di docenti di sostegno muniti della specifica specializzazione, l’istituzione scolastica debba comunque procurarseli anche ricorrendo a canali diversi dal mero attingimento delle graduatorie.**

Tant’è che, poco più avanti, graniticamente il Consiglio di Stato afferma non solo che *“il docente di sostegno deve possedere le conoscenze specifiche che consentano l’efficace ed ottimale espletamento della sua funzione, proprio con riferimento all’handicap di fronte al quale egli si trova ad operare”*, ma che ***“diversamente opinando, invero, la figura dell’insegnante di sostegno potrebbe ridursi a mera ed inutile presenza, in quanto non idonea a favorire l’integrazione e l’inserimento del disabile nel contesto scolastico...”*** (il grassetto è n.d.r.).



Studio Legale  
**MARCELLINO**

Ecco che il Supremo consesso, continuando nel ragionamento, chiarisce che ***“il docente di sostegno deve essere dotato delle conoscenze tecniche necessarie ad affrontare e gestire l’handicap per il quale è stato chiamato e, dunque, nell’ipotesi di minorazioni visiva, egli deve essere a conoscenza del linguaggio – omissis -, che è il mezzo espressivo scritto proprio del non vedente, nonché delle tecniche di insegnamento proprie di tale tipologia di handicap” (grassetto è n.d.r).***

Non mancano, ovviamente, i richiami normativi a sostegno delle suddette motivazioni manifestate dal Consiglio di Stato. **Così come, nel contempo, si chiarisce che ciò non riguarda una specifica tipologia di disabilità (nel caso di specie sensoriale), ma inerisce gli specifici bisogni dell’alunno affidato.**

Infatti, il Consiglio di Stato ricorda che *“il D.M. 30 Settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articolo 5 e 13 del decreto 13 settembre 2010 N° 249, reca nell’allegato A, il profilo del docente specializzato” e che in esso viene precisato che la figura deve possedere competenze didattiche speciali per le disabilità sensoriali ed intellettive; competenze pedagogico didattiche per realizzare le forme più efficaci ed efficienti di individualizzazione e personalizzazione dei percorsi formativi.*

Così confermandosi che con il termine **“specializzazione”** si intende delle competenze ***“parametrate e concretamente definite con riferimento alla tipologia di handicap con la quale egli si rapporta e deve svolgere l’attività di integrazione scolastica”.***

E’ evidente che il richiamo giurisprudenziale si manifesta rilevante e di grande interesse.

Non di rado, ad esempio, chi ha esperienza nel settore, sente sostenersi (più o meno fondatamente) una carenza di competenze con riguardo a specifiche patologie (si pensi ai disturbi del neurosviluppo) ovvero anche ad ipotesi di ammessa e riconosciuta mancanza di idonea preparazione ed esperienza di alcuni insegnanti non solo con specifiche patologie, ma anche con specifici caratteristiche e tratti di uno specifico alunno. Ecco, quindi, che la specializzazione, la preparazione, ma, forse, ancora di più, una individualizzazione e personalizzazione delle competenze del docente rispetto all’alunno affidato ed al percorso formativo da compiersi, diventano particolarmente rilevanti.

Il tema allora diventa come coniugare queste specificità, con temi più ampi quali l’imparzialità della pubblica amministrazione e le modalità di assegnazione dei docenti di sostegno.

Si ritorna sull’annoso tema (forse solo per gli specialisti del settore) inerente la **“qualità” dei sostegni scolastici**, in un momento storico e sociale nel quale, purtroppo e da troppo tempo, l’attenzione si focalizza maggiormente sulla **“quantità” dei sostegni** e non sulla qualità complessiva dell’inclusione scolastica garantita all’alunno e degli obiettivi scolastici possibili e da raggiungere da parte dell’alunno stesso.

Di certo il tema della specializzazione e di cosa si “intenda” per essa è di grande interesse non solo per l’alunno (ed i suoi familiari), ma anche per i docenti. Ovviamente esso è tale da incidere direttamente sulla qualità dell’inclusione scolastica e, quindi, inevitabilmente, anche sulle modalità di scelta, organizzazione e gestione del personale scolastico.

Il Consiglio di Stato ci offre nuove (?) ed importanti indicazioni.

Ne avvertiremo gli effetti? Ai posteri l’ardua risposta....

Catania 30 ottobre 2018

Avv. Francesco Marcellino